



# *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

*di concerto con*

*il Ministero della Salute*

Direzione Generale della prevenzione sanitaria

**VISTA** la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante *“Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro”*;

**VISTO** il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 3 del 21 gennaio 2021, con cui è stata indetta, per l’anno 2021, la sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e, in particolare, l’articolo 1, comma 2, lett. p);

**VISTI** i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

**VISTO** il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l’articolo 6, comma 2-bis, ai sensi del quale *“[...] con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, possono essere definite, per la sessione dell’anno 2020, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, l’organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di abilitazione per l’iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, nonché, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, l’organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro.”*;

**VISTO** il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 de Consiglio del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, in particolare, l’art. 6, comma 8, ai sensi del quale *“Le disposizioni di cui all’art. 6, comma 1 e 2 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021”*;

**VISTO** il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, in particolare, l’articolo 1, comma 1, con cui il termine dello stato di emergenza è stato prorogato al 30 aprile 2021;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 2021, con la quale lo stato di emergenza epidemiologica sul territorio nazionale è stato prorogato al 31 luglio 2021;

**VISTA** la legge 17 giugno 2021, n. 87 che, nel convertire il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 ha aggiunto l’articolo 11-*septies*, recante *“Proroga delle modalità semplificate per lo svolgimento degli esami di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici autorizzati, nonché dei consulenti del lavoro”*, che proroga al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;

**RITENUTO** di dare attuazione, mediante il presente decreto, a quanto previsto dal richiamato l’articolo 11-*septies*, al fine di stabilire termini e modalità semplificate di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro per l’anno 2021, in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2/COVID-19 sull’intero territorio nazionale;

**SENTITO** il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

*(Modalità di svolgimento degli esami di abilitazione per l’esercizio della professione di consulente del lavoro)*

1. In deroga alle disposizioni normative vigenti e in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2/COVID-19, l’esame di Stato per l’esercizio della professione di consulente del lavoro di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 3 del 21 gennaio 2021 è costituito, per la sessione dell’anno 2021, esclusivamente dalla prova orale. Conseguentemente, le prove scritte previste dall’articolo 3 del decreto direttoriale n. 3 del 21 gennaio 2021, in programma nei giorni 6 e 7 settembre 2021, non avranno luogo.
2. Le commissioni di esame garantiscono che la suddetta prova orale verta su tutte le materie indicate dall’articolo 2, comma 3, del citato decreto direttoriale n. 3 del 21 gennaio 2021, al fine di accertare l’acquisizione delle competenze, nozioni ed abilità richieste per l’esercizio della professione di consulente del lavoro, avuto particolare riguardo alle materie per le quali non potranno essere sostenute le prove scritte.

### **Art. 2**

*(Differimento delle date di inizio delle prove orali e modalità di svolgimento)*

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, le prove orali avranno inizio in data 25 ottobre 2021 e proseguiranno secondo i calendari d’esame adottati dalle singole commissioni, in base al numero dei candidati.
2. I dirigenti degli uffici di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto direttoriale n. 3 del 21 gennaio 2021 assicurano che le prove orali si svolgano in presenza, nel pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e di contenimento del contagio da SARS-CoV-2/COVID-19
3. Con successivo decreto direttoriale potranno, eventualmente, essere stabilite modalità di svolgimento a distanza delle prove orali, qualora si renda necessario per l’evolversi della situazione epidemiologica.

### **Art. 3**

*(Differimento del termine di presentazione della domanda di ammissione)*

1. Fermo restando quanto già previsto dall'articolo 4 del decreto direttoriale n. 3 del 21 gennaio 2021 e tenuto conto del differimento dell'inizio delle prove d'esame, il termine per la presentazione della domanda di ammissione è differito al 10 settembre 2021.

### **Art. 4**

*(Valutazione dei candidati)*

1. La valutazione dei candidati avverrà unicamente in base alla prova orale, secondo il punteggio attribuito dai componenti della commissione ai sensi dell'articolo 6 del decreto direttoriale n. 3 del 21 gennaio 2021.  
2. Ai fini dell'abilitazione dei candidati, rimane fermo quanto stabilito dal predetto articolo 6, comma 4, del decreto direttoriale n. 3 del 21 gennaio 2021.

### **Art. 5**

*(Disposizioni finali)*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel decreto direttoriale n. 3 del 21 gennaio 2021, purché compatibili.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) e ne sarà dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

*Roma, 16 luglio 2021*

Il Direttore Generale dei rapporti di lavoro  
e delle relazioni industriali  
Romolo de Camillis

*Firmato*

Il Direttore Generale della prevenzione sanitaria

Giovanni Rezza

*Firmato*